



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, nella persona del g.o.f. dr. Domenico Tirozzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al [REDACTED] del ruolo generali affari contenziosi dell'anno 2013 del Tribunale di Cassino vertente

**TRA**

- 1) [REDACTED] in persona del Direttore Generale Dott. [REDACTED] giusta procura per Notar [REDACTED] rep. [REDACTED] rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED] e con questi elett.te dom.ta in Cassino al [REDACTED] giusta procura agli atti

**ricorrente**

**E**

- 2) [REDACTED] nata a Frosinone l' [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [REDACTED] ed elettivamente dom.ta presso lo studio [REDACTED] [REDACTED] giusta procura agli atti

**resistente**

- 3) [REDACTED] nata a Frosinone il [REDACTED]

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente dom.ta presso lo studio  
dell' [REDACTED] giusta procura agli atti  
**resistente**

4) [REDACTED], nata a Frosinone il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED]  
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'  
[REDACTED] giusta procura agli atti  
**resistente**

avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria

riservata per la decisione all' udienza del 12.11.2021 senza concessione di termini

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo  
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell' art. 132  
c.p.c., così come inciso dall' art. 45 comma 17 L 18.06.2009 n. 69.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., [REDACTED] chiedeva a  
codesto Tribunale di revocare, ex art. 2901 c.c., gli atti di donazione per cui è causa nei  
confronti della Banca, ordinando al competente conservatore di effettuare le trascrizioni di  
legge con esonero da responsabilità.

Riteneva parte attrice che la presente vicenda non necessitasse di alcuna attività istruttoria  
essendo di palese evidenza documentale la sussistenza di tutte le condizioni della azione  
(pag. 6 ricorso introduttivo).

Si costituivano in giudizio le sigg.re [REDACTED]

chiedendo che fosse accertata l' infondatezza dei presupposti delle azioni promosse dall' attrice, e di rigettare tutte le domande formulate dalla Banca.

Orbene, dall' esame dell' incarto processuale si evince che la sig.ra [REDACTED] ha sottoscritto, in data 8.03.2013, una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti ex artt. 6 e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal D. L. 17 ottobre 2012 n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221, con i seguenti istituti bancari: a) [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Nella predetta proposta al punto A) è prevista contro contestuale ed immediata liberazione della sig.ra [REDACTED] da ogni pretesa, la cessione integrale ai creditori dei beni della sig.ra [REDACTED]. Vengono ceduti ai creditori tutti i beni della sig.ra [REDACTED] ad eccezione del vitalizio convenuto per la sopravvivenza della [REDACTED]. Al punto B) è prevista l' offerta ai creditori di ulteriori somme da parte del terzo [REDACTED] mentre al punto C) è stabilita l' offerta ai creditori della rinuncia alla proposizione di opposizioni di terzo in relazione ai beni mobili pignorati ( e già liquidati) presso la dimora della sig.ra [REDACTED] e quindi l' offerta di ulteriori somme da parte di terzi, [REDACTED]

Inoltre, nella suddetta proposta è prevista la sospensione delle procedure esecutive avviate nei confronti della sig.ra [REDACTED] nonché il divieto, sotto pena di nullità, di avviare nuove azioni esecutive o cautelari conservative e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della sig.ra [REDACTED] da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (pag. 14 punto c) della proposta).

Tale proposta, in data 1.12.2014 veniva omologata dal Tribunale di Frosinone ed in data 3.02.2015 veniva apposta l' attestazione di mancata opposizione avverso il decreto di omologazione nei termini di legge.

Considerato che la predetta proposta è stata omologata e non è stata proposta opposizione nei

termini di legge da parte della [REDACTED] la stessa non è più legittimata ad agire nel presente giudizio, atteso che non vi è più interesse e risulta cessata la materia del contendere, in virtù dell' accordo per la ristrutturazione dei debiti, depositato agli atti.

Si compensano tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

definendo il giudizio in epigrafe ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara cessata la materia del contendere;

-spese compensate.

Così deciso in Cassino 20.3.2022

**Il Tribunale di Cassino**

**in composizione monocratica**

**il GOT Avv. Domenico Tirozzi**